

➔ CHI DEVE PAGARE? PER QUALI IMMOBILI?

- Devono pagare l'imposta tutti coloro che sono **proprietari o titolari di un diritto reale** di godimento (come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) su fabbricati, terreni o aree edificabili, a qualsiasi uso destinati (inclusi gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa).
- In caso di successione, il coniuge superstite diviene titolare per legge (art. 540 del Codice Civile) del diritto di abitazione sull'immobile di residenza coniugale e quindi, seppure in presenza di altri eredi, è tenuto al pagamento dell'IMU per intero (solo per abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9). In tale ipotesi, il coniuge superstite deve presentare la "dichiarazione IMU".
- Nel caso di concessione di aree demaniali, deve pagare il concessionario.
- Per l'abitazione posseduta nel Comune di Firenze da un cittadino italiano residente all'estero iscritto all'A.I.R.E., tenuta dallo stesso a propria disposizione, a partire dall'anno d'imposta 2015 l'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 - convertito in Legge n. 80/2014 - prevede che "...è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

In questi casi quindi, per effetto dell'**equiparazione all'abitazione principale**:

- a) se l'immobile è considerato "non di lusso" in quanto appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, è esente dall'IMU.
- b) se l'immobile è considerato "di lusso" in quanto appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è assoggettato all'IMU con l'aliquota e detrazioni previste per le abitazioni principali di tali categorie.

Si ricorda, inoltre, che quanto sopra deve intendersi esteso anche alle pertinenze - anch'esse né locatè né comunque utilizzate da terzi in comodato d'uso - nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale ad uso abitativo.

Per le abitazioni possedute dagli altri cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E., **non pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, **deve continuare ad esser corrisposta l'IMU**, come negli anni scorsi, applicando l'aliquota ordinaria. In questi casi non c'è assoggettamento a TASI.

- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria ("*leasing*") deve pagare il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- Per gli immobili di proprietà indivisa condominiale o per gli immobili in multiproprietà, sui quali, cioè, sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il pagamento dell'IMU è effettuato dall'amministratore a nome e per conto del condominio o della comunione.

Non devono pagare l'IMU gli inquilini o i nudi proprietari.

ATTENZIONE

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), per i quali si deve pagare regolarmente l'imposta, come sopra detto.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (box, garages e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Si ricorda che **per abitazione principale si intende l'immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il proprietario o il titolare di diritto reale dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Va sottolineato che **l'IMU non è dovuta anche nelle fattispecie assimilate all'abitazione principale dalla legge e/o dal Regolamento comunale IMU**, vale a dire per:

- **la casa coniugale assegnata** ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio **utilizzata come abitazione principale dal coniuge assegnatario;**
- **l'abitazione e relative pertinenze** possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da **soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi;
- **una ed una sola abitazione appartenente alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 posseduta in Italia a titolo di proprietà' o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- **l'abitazione posta sul confine comunale**, appartenente alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7, accatastata in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, che costituisce porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune;
- **l'abitazione di militari o di soggetti appartenenti ad altre forze di polizia:**
dal 1° luglio 2013 per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate o alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e per quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'individuazione dell'abitazione principale (e relative pertinenze) e dell'applicazione della relativa disciplina IMU. L'applicazione - in deroga - del regime di esenzione proprio dell'abitazione principale è quindi possibile per un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non censito nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e non concesso in locazione a nessun titolo. Ai fini dell'applicazione del suddetto beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza dal beneficio stesso, l'apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione (30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), per indicare l'immobile (e le sue eventuali pertinenze) per cui deve presumersi l'utilizzo come abitazione principale;
- **le unità immobiliari** appartenenti alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 (e relative pertinenze) adibite ad **abitazione principale di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;**
- **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Infine l'IMU 2017 non è dovuta:

- per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13, comma 8, del decreto Legge n. 201 del 2011;
- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008

Tutti gli altri immobili non specificati sopra e non rientranti fra le suddette tipologie, compresi i terreni, sono normalmente soggetti al pagamento dell'imposta.